



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTA** la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

**VISTO** il DM 123 del 27 marzo 2000, recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;

**VISTA** la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in particolare il comma 605, lett. c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto -legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

**VISTO** il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014- 2017;

**VISTO** il proprio decreto n. 4164 del 28.08.2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014-2017 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;

**VISTO** il proprio provvedimento n. 1171 dell'11.03.2016, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento del personale educativo e docente di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria per l'a.s. 2015/2016;

**VISTO** il D.M. n. 495 del 22/06/2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

**VISTO** il proprio provvedimento n. 4398 del 30.08.2016, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2016/2017;

**VISTO** il D.M. n. 400 del 12/06/2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2017/2018, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

**VISTO** il proprio decreto n. 3172 del 31.07.2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2017/2018, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**VISTO** il D.M. n. 506 del 19/06/2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

**VISTO** il proprio decreto n. 4479 del 04.08.2018, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2018/2019, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

**VISTO** il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, vevoli per il triennio scolastico 2019/2022;

**VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 5971 del 01.08.2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

**VISTO** il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 3708 del 21/07/2016 con il quale, in esecuzione all'Ordinanza del Consiglio di Stato, in sede Giurisdizionale (sezione Sesta), n. 1455/2016, resa nel procedimento (R.G. n. 537/2016), che ha accolto il giudizio di appello e, in riforma dell'ordinanza del TAR Lazio n. 4941/2015, (R.G. n. 10467/2015) è stato disposto l'inserimento con riserva nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Teramo, scuola Primaria e/o scuola dell'Infanzia delle ricorrenti: **PACE Sara (06/09/1975 EE)**, **PALESTINI Roberta (06/02/1983 AP)**, **PATRICELLI Angelica (26/02/1971 CH)** e **ROMANI Antonella (03/02/1969 TE)**;

**TENUTO CONTO** che il predetto inserimento in G.A.E. è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza e alla decadenza dei contratti eventualmente stipulati nel caso di trattazione di merito favorevole all'Amministrazione;

**VISTA** la sentenza emessa dal TAR Lazio, Sezione Terza Bis, n. 8988/2020 (R.G. 10467/2015), pubblicata in data 05/08/2020, con la quale il suddetto organo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

**VISTO** il proprio provvedimento, prot. n. 8397 del 09/09/2020, con il quale, in esecuzione della citata Sentenza del TAR del Lazio, Sezione terza Bis, n. 8988/2020, è stata disposta con efficacia *ex tunc* la cancellazione delle ricorrenti sopra indicate dalle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Teramo, scuola dell'Infanzia e/o scuola primaria;

**CONSIDERATO** che, nelle more, la ricorrente **PALESTINI Roberta (06/02/1983 AP)** è stata immessa in ruolo, in qualità di vincitrice del concorso ordinario 2016, con decorrenza giuridica 01/09/2018 e che, pertanto, non ha presentato domanda di rinnovo della propria posizione, a seguito del D.M. 374 del 24/04/2019, con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**VISTA la successiva** Ordinanza cautelare n. 5511/2020, pubblicata in data 21/09/2020, emessa dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, su ricorso R.G. 6566/2020, con la quale è stato disposto l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, la sospensione dell'esecutività della Sentenza pronunciata dal TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n. 8988/2020, in attesa della definizione del merito;

**VISTO** il proprio provvedimento, prot. n. 10173, del 30/10/2020 con il quale, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5511/2020, pubblicato in data 21/09/2020, emesso dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, su ricorso R.G. n. 6566/2020, nelle more della definizione del giudizio di merito, è stato disposto il **reinserimento con riserva** nelle graduatorie ad esaurimento di questo Ambito Territoriale, della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria delle appellanti: **PACE Sara ( 06/09/1975 EE), PATRICELLI Angelica (26/02/1971 CH) e ROMANI Antonella ( 03/02/1969 TE);**

**VISTA la Sentenza n. 5549/2021, pubblicata in data 26/07/2021,** con la quale il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), su ricorso numero di registro generale 6566 del 2020, definitivamente pronunciando sull'appello, in parte lo dichiara improcedibile, per il resto lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

**VISTO** l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 09 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docenti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

**VISTO** in particolare l'art. 1 – quinquies, comma 1 bis della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 709 del 20/05/2020 avente come oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze";

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 13901 del 03/06/2020 avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell'A.G.A. Esecuzione. Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti";



Ministero dell'Istruzione  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 26841 del 05.09.2020 – recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 2020/2021, in particolare la sezione “Disposizioni in materia di contenzioso”;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico- Ufficio VII Contenzioso, prot. n. 10891 del 07/04/2021 avente come oggetto “Modalità procedurali relative ai depennamenti dei docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia assunti a tempo indeterminato a seguito di provvedimento cautelare e successivamente depennati a seguito di sentenza definitiva – richiesta di parere (rif. Nota AOODRMA 6358 del 29/03/2021);

**RITENUTO** che trattasi di provvedimenti a contenuto vincolato per i quali non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e che, comunque, ai sensi dell'art. 21 octies della Legge sopracitata, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dover dare esecuzione alla sopracitata Sentenza emessa dal **Consiglio di Stato**, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) n. 5549/2021, R.G. 6566/2020, pubblicata in data 26/07/2021

**DISPONE**

**Art. 1**

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della **Sentenza n. 5549/2021, pubblicata in data 26/07/2021**, emessa dal **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), su ricorso numero di registro generale **6566/2020**, i sottoelencati docenti sono **depennati** con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Teramo, per la scuola Primaria e/o per la scuola dell'Infanzia e dagli elenchi di sostegno nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia

<b>DOCENTE</b>	<b>GRADUATORIA / SITUAZIONE GIURIDICA</b>
<b>PALESTINI Roberta (06/02/1983 AP)</b>	RUOLO da concorso ordinario 2016 <b>Nessun effetto sul contratto</b>
<b>PACE Sara ( 06/09/1975 EE)</b>	SUPPLENTE – Contratto a Tempo determinato 30/06/2021 – <b>Nessun effetto sul contratto.</b>
<b>PATRICELLI Angelica (26/02/1971 CH)</b>	SUPPLENTE – Non risultano contratti per l'a.s. 2020/2021 .
<b>ROMANI Antonella ( 03/02/1969 TE);</b>	SUPPLENTE – Contratto a Tempo determinato 30/06/2021 – <b>Nessun effetto sul contratto.</b>



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**Art.2**

Per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1, è annullato il provvedimento, prot. n. 3708 del 21/07/2016 con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Teramo – Scuola Primaria e/o Scuola dell'Infanzia delle ricorrenti sopra indicate;

**Art. 3**

E' annullato, altresì, il proprio provvedimento, prot. n. 10173 del 30/10/2021, in virtù del quale, in esecuzione della citata ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato, n. 5511/2020, R.G. 6566/2020, pubblicata in data 21/09/2021, è stato disposto, fino alla definizione del giudizio di merito, il reinserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Teramo – Scuola Primaria e/o Scuola dell'Infanzia delle ricorrenti: **PACE Sara ( 06/09/1975 EE), PATRICELLI Angelica (26/02/1971 CH) e ROMANI Antonella ( 03/02/1969 TE);**

**Art. 4**

È confermata l'efficacia del provvedimento di questo Ufficio, prot. n.8397 del 09/09/2020, in virtù del quale è stato disposto il depennamento delle ricorrenti indicate nella tabella di cui all'art. 1), dalle Graduatorie ad Esaurimento di questo Ambito territoriale di Teramo, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio – Sez. Terza Bis, n. 8988/2020, resa su ricorso R.G. n. 10467/2015, pubblicata in data 05/08/2020;

**Art. 5**

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente inserite le docenti: **PACE Sara (06/09/1975 EE), PATRICELLI Angelica (26/02/1971 CH) e ROMANI Antonella (03/02/1969 TE)** apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia e conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già incluse.

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno, altresì, ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrati previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

Il Dirigente

Maria Cristina De Nicola

- Alle docenti interessate
- Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Comprensivi, Convitto Nazionale "Delfico"  
e C.P.I.A. della Provincia di Teramo
- All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
- Alle OO.SS.
- All'Albo istituzionale on line